

## **TI\_GERICHTE 11.2004.76 vom 13. Juni 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.76)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.76 du 13 juin 2005

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.76 del 13 giugno 2005

### **Regeste**

misure a protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

#### **E. 4**

Nella fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 5040.– netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2985.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 850.–, spese accessorie fr. 130.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 253.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 27.30, imposta di circolazione fr. 31.35, assicurazione dell'automobile fr. 43.65, spese di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 300.–). Per quel che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito mensile in fr. 2720.– netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2741.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 905.– [già dedotta la quota di fr. 345.– compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 253.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 38.60, imposta di circolazione fr. 31.50, assicurazione dell'automobile fr. 57.45, spese di automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 256.–). Il fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ è stato valutato in fr. 1230.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 803.15, il Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di fr. 423.– mensili e al figlio di fr. 1230.– mensili.

#### **E. 5**

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato alla moglie, invece del reddito di fr. 2720.– netti mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 3850.– netti mensili. Fa valere che il reddito di lavoratori indipendenti si calcola in base alla media conseguita negli ultimi anni, che dall'apertura del salone di parrucchiere l'istante ha sempre prelevato dalla cassa fr. 3000.– mensili, che facendo prova di buona volontà essa potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione dalle attuali 25 ore a 32.5 ore settimanali e che alle entrate occorre aggiungere le mance da lei percepite giornalmente. a) Gli art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o – in pendenza di causa – dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le

disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività remunerata, va risolto di conseguenza secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). b) Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). c) Per quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). d) Nella fattispecie la moglie ha sempre lavorato a tempo parziale, dopo il matrimonio (celebrato il 26 marzo 1999), nel salone di parrucchiera aperto a \_\_\_\_\_ insieme con \_\_\_\_\_ (deposizione \_\_\_\_\_ del 29 aprile 2004: verbali, pag. 6). Ciò premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi dopo il 1999 era quello per cui entrambi avrebbero svolto un'attività lucrativa, l'uno a tempo pieno e l'altra a tempo parziale, occupandosi per il resto della casa e del figlio. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata fino alla separazione di fatto. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. e) In concreto già con il reddito attuale della moglie (fr. 2720.– mensili) il bilancio familiare denota, come ha accertato il Pretore, un'eccedenza di circa fr. 800.– mensili. Pretendere che in condizioni del genere l'istante estenda la sua attività lucrativa è fuori discorso, nel quadro di misure protettive dell'unione coniugale la situazione familiare

dovendo essere modificata il meno possibile. Quanto al reddito della moglie, dagli atti risulta che costei ha sempre guadagnato fr. 3000.– mensili netti (deposizione \_\_\_\_\_ del 29 aprile 2004: verbali, pag. 6; deposizione \_\_\_\_\_ del 29 aprile 2004: verbali, pag. 8). Non vi è quindi ragione per scostarsi da tale importo.

#### **E. 6**

Per quel che è dei fabbisogni minimi, l'appellante contesta l'ammontare del proprio, che afferma essere di fr. 3571.65 mensili e non solo di fr. 2985.30, come ha accertato il primo giudice. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente. a) I costi di lavanderia, non più prestati in natura dalla moglie, potrebbero essere riconosciuti di per sé come una voce del fabbisogno, in ossequio al principio per cui, durante il matrimonio, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente anche dopo la fine della vita in comune (DTF 114 II 26). L'appellante tuttavia non ha reso per nulla verosimile la spesa, né ha documentato di dover far capo a una persona di servizio. La pretesa non può dunque essere inserita nel fabbisogno. b) Per i pranzi fuori casa l'appellante fa valere un maggior costo di fr. 100.– mensili. Dagli atti si evince in effetti che egli abita a \_\_\_\_\_, lavora a \_\_\_\_\_ e dispone di una sola ora di pausa sul mezzogiorno (replica orale del 10 febbraio 2004: verbali, pag. 3). Un lasso di tempo così limitato rende effettivamente difficile rientrare a domicilio per pranzo. D'altro lato la rivendicazione dell'interessato è relativamente modesta (la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede in tali casi un'indennità di fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b). Nelle condizioni illustrate può dunque essere riconosciuta. c) Per quel che attiene all'assicurazione sulla vita, dalla polizza prodotta in copia risulta che il contratto, stipulato il 1° febbraio 2004 sotto forma di previdenza vincolata, ridonda vantaggi anzitutto – in caso di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 2, pag. 15 e 16). Il premio mensile di fr. 175.–, pertanto, tutela anche gli interessi dell'istante. Inoltre esso è compatibile con la disponibilità della famiglia, sicché – tutto ponderato – a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non v'è motivo per escludere tale costo. d) L'appellante chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 300.– mensili (riconosciuti dal primo giudice) a fr. 400.–. Se non che, egli omette qualsiasi motivazione al proposito, limitandosi a evocare il fatto che la tassazione 2003 non è ancora stata emessa dall'autorità tributaria. Su questo punto l'appello andrebbe dunque dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento per il figlio che risulterà dall'attuale sentenza e le usuali deduzioni fiscali (come pure il moltiplicatore al 90% del Comune di \_\_\_\_\_), a un esame sommario l'onere di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore resiste alla critica. e) Per quel che concerne le altre poste (franchigia della cassa malati, costi per l'arredamento della nuova abitazione, altre spese professionali), le pretese dell'appellante sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tutto sommato, il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta in definitiva a fr. 3260.30 mensili.

#### **E. 7**

L'appellante contesta altresì l'ammontare del fabbisogno minimo della moglie, chiedendo di ridurlo da fr. 2741.55 a fr. 2588.55 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta, esaminate singolarmente. a) Per quel che concerne l'alloggio, agli atti figura un contratto risalente al febbraio del 1997 tra AA 1 e la locatrice \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dal quale risulta una pigione di fr. 1100.– mensili (doc. E). Alla discussione del 10 febbraio 2004 la

moglie ha asserito che il canone era aumentato nel frattempo a fr. 1250.– mensili (verbali, pag. 1) e ha prodotto una distinta dei suoi pagamenti mensili (gennaio del 2004), dalla quale risulta un versamento di fr. 1250.– in favore di una non meglio precisata “\_\_\_\_\_” (doc. O). Come l'appellante fa notare, però, nulla rende verosimile che tale pagamento si riferisca alla locazione, anche perché tutto si ignora sulla figura del destinatario del versamento. Nel fabbisogno minimo dell'interessata non può essere inserito perciò un costo dell'alloggio più elevato di fr. 1100.– mensili. Dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio (sotto, consid. 10), tale spesa risulta così di fr. 735.– mensili. b) Quanto al premio della cassa malati, è possibile che l'interessata percepisca il sussidio dal Cantone (interrogatorio formale dell'8 giugno 2004: verbali, pag. 11, risposta n. 2). Sull'entità del medesimo, tuttavia, nulla è dato di sapere. Considerato poi che l'appellante chiede di ridurre il premio litigioso da fr. 253.– a fr. 250.– mensili, il men che si potesse pretendere a sostegno di una richiesta tanto minuziosa è una motivazione altrettanto precisa e puntuale. La quale invece fa totalmente difetto, rendendo su questo punto irricevibile l'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

#### **E. 8**

L'appellante chiede di ridurre il fabbisogno in denaro del figlio da fr. 1230.– a fr. 1200.– mensili, dato il presumibile sussidio riscosso dalla madre per il premio della cassa malati. Ancora una volta però tutto si ignora circa l'ammontare di tale sussidio. Anzi, non si sa neppure con qualche ragionevole certezza se il figlio benefici davvero di simile contributo. Fondato su mere affermazioni di parte, al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

II. Sull'appello adesivo

#### **E. 9**

L'appellante adesiva chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2981.55 mensili, poiché il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” ammonta a fr. 1250.–, e non a soli fr. 1100.– come ha ritenuto il Pretore. La censura è fondata. La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede, nel caso di genitori cui siano affidati figli minorenni, un minimo esistenziale fr. 1250.– mensili. Tenuto conto anche del minor costo dell'alloggio (sopra, consid. 7a), il fabbisogno minimo dell'interessata risulta così di fr. 2721.55 mensili.

#### **E. 10**

Per quanto riguarda il figlio N\_\_\_\_\_, l'appellante sostiene che il fabbisogno in denaro di lui ammonta a fr. 1638.– mensili, dovendosi dedurre dalla somma indicata dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo solo una parte dei costi per cura e educazione. Ora, dal 2000 in poi le cifre contenute nella tabella delle citate raccomandazioni, diversamente da quelle che figuravano ancora nella tabella dell'edizione 1996, non vanno più ridotte per il minor costo della vita nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni ( *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate

nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Nel caso di un figlio unico, la tabella applicabile al caso in esame (edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro fino al 6° compleanno di fr. 1910.– mensili. Lavorando al 60% (osservazioni all'appello, pag. 4), la madre può prestare il 40% della cura e dell'educazione in natura (principio definito “ corretto ” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), ovvero l'equivalente di fr. 272.–. Anche il costo dell'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non ammonta a fr. 345.– mensili come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr. 365.–, ossia un terzo di quanto paga la madre ( Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder , op. cit., pag. 13 in alto). Il fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ ascende, di conseguenza, a fr. 1658.– mensili.

### E. 11

Nelle circostanze descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari: reddito del marito (non contestato) fr. 5 040.— reddito della moglie (consid. 5f) fr. 3 000.— fr. 8 040.— mensili fabbisogno minimo del marito (consid. 6e): fr. 3 260.30 fabbisogno minimo della moglie (consid. 9) fr. 2 721.55 fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ (consid. 10) fr. 1 658.— fr. 7 639.85 mensili eccedenza fr. 400.15 metà eccedenza fr. 200.— Il marito può conservare per sé: fr. 3260.30 + fr. 200.— fr. 3 460.30 mensili e deve destinare a N\_\_\_\_\_ fr. 1 579.70 mensili, arrotondati a fr. 1 580.— mensili, mentre nulla deve alla moglie. In conclusione, entrambi gli appelli si rivelano parzialmente fondati, nel senso che il contributo alimentare per la moglie va annullato, ma quello per il figlio aumentato a fr. 1580.– mensili. 1 2. L'appellante si duole del diniego dell'assistenza giudiziaria, rilevando che l'esigua eccedenza mensile non le permette di onorare le prestazioni del proprio legale. Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere “ all'autorità di seconda istanza ” , ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella principale. La decisione che respinge il beneficio in questione dev'essere impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni. Tardivo, sull'assistenza giudiziaria il ricorso si rivela irricevibile e sfugge a qualsiasi esame. III. Sulle spese e le ripetibili

### E. 13

Gli oneri dei rispettivi appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito si vede accogliere la domanda intesa a sopprimere il contributo alimentare per la moglie, ma soccombe sulla riduzione di quello per il figlio. Nel complesso, in esito all'appello principale si giustifica quindi che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali, compensate le ripetibili. L'appellante adesiva, da parte sua, vede accogliere la richiesta intesa all'aumento del contributo alimentare per il figlio, ma non nella misura richiesta. In simili circostanze si giustifica pertanto che essa sopporti la metà delle spese e della tassa di giustizia, compensate le ripetibili. Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima

sede, né sulle ripetibili, intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di mantenimento non erano l'unico oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza odierna comporta sì la soppressione del contributo per la moglie e l'aumento di quello per il figlio, ma nel complesso implica una differenza relativamente modesta per rapporto all'ammontare totale dei contributi fissati dal primo giudice. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie non può essere accolta. Sebbene l'appello adesivo si dimostri – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag), l'interessata ha una disponibilità mensile che le permette verosimilmente di coprire i costi di causa. Tenendo conto di tutte le prestazioni e delle spese, la nota del suo patrocinatore, determinata in base agli art. 15 prima frase e 17 TOA (per il calcolo v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 2000.–. In tali circostanze essa può far fronte al debito con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001, consid. 2b). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato, nel senso che il contributo alimentare in favore di AA 1 è annullato. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. L'appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare dal 1° giugno 2003 alla moglie AA 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio N\_\_\_\_\_ di fr. 1580.– mensili, compresi gli assegni familiari. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è respinta. 6. Intimazione a: ; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.